

A tutti i clienti interessati

Loro Sede

Aggiornamenti News 55bis/2022
Pisa, 22 giugno 2022

Oggetto: Promemoria obbligo pubblicità per i soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, aiuti, sussidi

Con la presente comunichiamo che l'articolo 35 del "Decreto crescita" (D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019) ha introdotto una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche, già prevista nell'art.1, commi 125-129, della legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", prevedendo nuovi obblighi di pubblicità posti a carico dei soggetti beneficiari e obblighi sanzionatori per le amministrazioni eroganti. Si riporta una breve sintesi della normativa in oggetto.

La Legge stabilisce che i [beneficiari di cui all'articolo 1, comma 125](#) (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, associazioni di consumatori, cooperative sociali, associazioni di consumatori e di utenti rappresentative a livello nazionale) devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le concessioni di [contributi/finanziamenti pubblici](#), ivi indicati, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente (a partire dal 2018).

I [soggetti beneficiari ai sensi del comma 125-bis](#), art. 1, L. n. 124/2017 -che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 c.c. . (Imprenditori soggetti all'obbligo di registrazione)- devono pubblicare, nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i contributi/finanziamenti pubblici, già indicati nel citato comma 125, effettivamente erogati dalle [pubbliche amministrazioni](#), espressamente intese e individuate dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n.165/2001 e dai soggetti di cui all'art.2-bis del D. Lgs. n.33/2013 (compresi quelli indicati in presenza delle condizioni previste al comma 3).

I [soggetti beneficiari](#) che redigono il bilancio ex articolo 2435-bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata) e quelli non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono al relativo obbligo di pubblicazione, delle stesse informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi sopra citati, sussistono per importi a partire **da € 10.000,00**.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 125 e 125-bis, L. n. 124/2017, comporta, a partire dal 1° gennaio 2020, delle [sanzioni](#). In particolare: (dall'1.01.2020) una *sanzione pari all'1% degli importi ricevuti*, di almeno euro 2.000, e la sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di ulteriore inottemperanza, decorsi i 90 giorni di cui all'art. 125-ter della stessa legge, l'applicabilità della sanzione di *restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti*.

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento, ricerche di normative agevolate a fronte di specifiche richieste, assistenza e supporto all'applicazione delle stesse.

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e scadenze.

Cordiali saluti